

Istituto professionale per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
"Rainulfo Drengot "



Indirizzo: "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera"
Articolazioni: "Enogastronomia", "Servizi di sala e di vendita" e "Accoglienza turistica"
Sede Centrale: Via Nobel,1 - 81031 Aversa Distretto Scolastico n. 15
☎ centralino 081 89.02.69.7 Presidenza 081 50.38.74.4 Direttore SGA ☎ 081 81.13.21.9 📠 - (fax) 081 81.11.44.0
✉ E-Mail: cerh030006@istruzione.it p.e.c cerh030006@pec.istruzione.it
Sito web <https://www.rainulfodrengot.edu.it/>
C.M. : CERH030006 - C.F. : 90006330618



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

TRA

- **Il Prof. Nicola Buonocore,** [REDACTED] Dirigente Scolastico pro-tempore dell'Istituto Professionale per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Rainulfo Drengot", C.F. 90006330618, il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'Istituzione scolastica medesima, di seguito denominata anche "Committente";

E

- Il Prof. Sabatini Oberdan [REDACTED] di seguito denominato anche "Professionista" o "Incaricato";

Premesso

- Le parti intendono stipulare un contratto in modalità telematica, utilizzando un documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- Le parti hanno preso visione, compreso e accettato tutte le condizioni stabilite nel presente contratto;
- La firma digitale apposta sul presente contratto ha valore legale pari a quella autografa, ai sensi delle normative vigenti in materia di firma elettronica (eIDAS, D. Lgs. 82/2005, etc.);
- che il presente contratto disciplina esclusivamente l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi e non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato, né modifica il rapporto eventualmente già intercorrente tra il Professionista e l'Istituzione scolastica;

Documento informatico, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, firmato dal Dirigente Scolastico prof. Nicola Buonocore e dal prof. Sabatini Oberdan

Visti

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la legge n. 59 del 15 marzo 1997, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 15 marzo 1997;

Visto

- il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, ed in particolare l'art. 17 che dispone l'obbligo per il datore di lavoro di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Rilevata

- che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, è necessaria la collaborazione di un esperto di particolare e comprovata specializzazione ed in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti all'art. 32 del Decreto legislativo 81/2008, cui affidare l'incarico di Responsabile della Prevenzione e Protezione dai Rischi;

Visto

- Il Decreto Dirigenziale n. 348 del 16/05/2026 con il quale Prof. Sabatini Oberdan [REDACTED] è stato individuato quale destinatario dell'incarico di Responsabile della Prevenzione e Protezione dai Rischi dell'istituto professionale per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Rainulfo Drengot" con sede legale in Aversa alla Via Nobel;

Volendosi

Ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'affidamento dell'incarico di che trattasi e nell'intesa che la narrativa che precede formi parte integrale e sostanziale del presente atto si conviene quanto segue:

Documento informatico, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, firmato dal Dirigente Scolastico prof. Nicola Buonocore e dal prof. Sabatini Oberdan

Art.1
Ambito di applicazione e soggetti

1. Le premesse di cui sopra, gli atti dei documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata:
 - a. Dalle clausole del contratto medesimo che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi convenuti con il professionista relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. Dal Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e dall'art. 32 del sopracitato decreto legislativo;
 - c. Dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratto di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
3. Le parti del contratto risultano individuate esattamente nella premessa di cui sopra, che costituisce in ogni caso parte integrante del presente contratto.

Art. 2
Oggetto del contratto

1. Il Committente conferisce al Professionista, che accetta, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi dell'Istituto Professionale per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Rainulfo Drenгот".
2. Il Professionista è incaricato di svolgere le funzioni proprie del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel rispetto del Decreto legislativo n. 81/2008 e degli atti della procedura selettiva.
3. In particolare, il Professionista dovrà provvedere alle seguenti attività:
 - a. individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b. elaborazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, lettera secondo le prescrizioni di cui all'art. 28 comma 2 del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;
 - c. elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d. proposte relative ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e. partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;
 - f. fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;

| |
|--|
| Documento informatico, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, firmato dal Dirigente Scolastico prof. Nicola Buonocore e dal prof. Sabatini Oberdan |
|--|

- g. fornire ai lavoratori e ai loro rappresentanti una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, di cui all'art. 37 del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;

Art.3 Durata

1. Il presente contratto ha durata di *un anno* a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Alla scadenza, il contratto cesserà automaticamente di produrre effetti, senza necessità di disdetta o comunicazione formale.
3. È escluso ogni rinnovo tacito.
4. Eventuali proroghe, rinnovi o nuovi affidamenti potranno essere disposti esclusivamente con apposito atto scritto, nel rispetto della normativa vigente e previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti.

Art. 4 Obblighi del professionista

1. Il Professionista si impegna a svolgere l'incarico personalmente, con diligenza, correttezza, autonomia tecnico-professionale e nel rispetto della normativa vigente;
2. Il Professionista svolgerà le attività senza vincolo di subordinazione con riferimento al presente incarico, fermo restando il necessario coordinamento con il Dirigente Scolastico, con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, con il Medico competente, con gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e con le altre figure previste dal Decreto legislativo n. 81/2008;
3. Il Professionista non potrà cedere il presente contratto né delegare a terzi le funzioni proprie del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
4. Ad ogni modo, il professionista, pur rimanendo vincolato alla prestazione oggetto del presente contratto, avrà la facoltà di avvalersi di propri sostituti e/o ausiliari. In tal caso, però, questi agiranno sotto la direzione del Professionista e sotto la sua responsabilità, e nessuna pretesa potrà essere da questi avanzata nei confronti del Committente.
5. Il professionista si impegna, in collaborazione con il datore di lavoro e con il medico competente alla valutazione dei rischi e alla stesura e/o eventuale aggiornamento del relativo documento (DVR), elaborare le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure, elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell'istituto, proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile

Documento informatico, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, firmato dal Dirigente Scolastico prof. Nicola Buonocore e dal prof. Sabatini Oberdan

2008, fornire ai lavoratori adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, di cui all'Articolo 37 del Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008;

6. Il Professionista si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta il Committente riterrà necessario richiedere chiarimenti al riguardo;
7. Il Professionista, inoltre, dichiara di possedere le attitudini e le capacità adeguate a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno conformemente al vigente dettato normativo.

Art. 5 Modalità di svolgimento

1. Il Professionista svolgerà l'incarico nei giorni, negli orari e secondo le modalità concordate con il Committente, in relazione alle esigenze organizzative dell'Istituzione scolastica.
2. L'incarico potrà essere svolto mediante attività in presenza, sopralluoghi, riunioni, redazione di documenti, trasmissione di relazioni, consulenza tecnica e ogni altra modalità compatibile con la natura delle prestazioni richieste.
3. L'accesso ai locali dell'Istituto avverrà nel rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza impartite dal Dirigente Scolastico.
4. Il Professionista dovrà garantire la propria reperibilità per le comunicazioni relative all'incarico e assicurare riscontro alle richieste del Committente entro tempi congrui rispetto alla natura dell'adempimento richiesto.

Art. 6 Obblighi del Committente

1. Il Committente si impegna a mettere a disposizione del Professionista la documentazione, le informazioni e i dati necessari allo svolgimento dell'incarico.
2. Il Committente consente al Professionista, nei limiti necessari all'esecuzione dell'incarico, l'accesso ai locali, agli ambienti e alle informazioni rilevanti ai fini della valutazione dei rischi e degli adempimenti previsti dal Decreto legislativo n. 81/2008.
3. Il Committente assicura il coordinamento con le figure della sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. Il Professionista non risponde di eventuali omissioni, ritardi o inesattezze derivanti dalla mancata, incompleta o tardiva trasmissione, da parte del Committente, di dati, informazioni o documenti indispensabili allo svolgimento dell'incarico, salvo il dovere del Professionista di segnalare tempestivamente le carenze riscontrate.

| |
|--|
| Documento informatico, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, firmato dal Dirigente Scolastico prof. Nicola Buonocore e dal prof. Sabatini Oberdan |
|--|

Art. 7 Compenso

1. Per lo svolgimento dell'incarico oggetto del presente contratto, il Committente corrisponderà al Professionista un compenso complessivo annuo pari ad euro 2.000,00 (duemilaeuro/zerocenteimi).
2. Il compenso è da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, sia a carico del collaboratore sia a carico dell'Amministrazione, nonché dell'IVA, se dovuta.
3. Il compenso è omnicomprensivo e include ogni spesa connessa all'esecuzione dell'incarico, comprese eventuali trasferte, spese vive, accessi, sopralluoghi, riunioni, attività documentali e ogni altra prestazione riconducibile all'oggetto del presente contratto.
4. Nessun ulteriore compenso, rimborso o indennità potrà essere preteso dal Professionista, salvo diverso accordo scritto e preventivo, debitamente autorizzato dall'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 8 Fatturazione e pagamenti

1. Le Parti espressamente concordano che il pagamento del corrispettivo avverrà in una unica soluzione entro 30 gg. dalla presentazione della fattura e secondo le modalità indicate nella stessa;
2. Il pagamento avverrà mediante bonifico sul conto corrente dedicato intestato al professionista [REDACTED];
3. Il professionista prende altresì atto che il committente non corrisponderà interessi moratori, qualora l'eventuale ritardo nei pagamenti derivi da fatti non imputabili all'istituto;
4. Il professionista, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il professionista non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 9 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il professionista, pertanto, si impegna a:
 - a. utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;

| |
|--|
| Documento informatico, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, firmato dal Dirigente Scolastico prof. Nicola Buonocore e dal prof. Sabatini Oberdan |
|--|

- b. registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
 - c. rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.
2. Le Parti convengono che il presente Contratto si intende risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza aver utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse.

Art. 10 Riservatezza

1. Il Professionista è tenuto al segreto e alla riservatezza in ordine a dati, informazioni, documenti, processi organizzativi, situazioni personali, tecniche o amministrative di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.
2. Ogni informazione tecnica, amministrativa, organizzativa o di altra natura attinente all'attività oggetto del presente contratto dovrà essere trattata dal Professionista come strettamente confidenziale.
3. Il Professionista si impegna a non divulgare, comunicare o utilizzare per finalità estranee all'incarico le informazioni acquisite nell'esecuzione del presente contratto.
4. Gli obblighi di riservatezza permangono anche dopo la cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto..

Art. 11 Materiali e documentazione

1. Il Committente fornirà al Professionista la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.
2. Il Professionista potrà utilizzare la documentazione ricevuta esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto.
3. Tutti gli elaborati, relazioni, documenti, aggiornamenti, schede, procedure, indicazioni tecniche e ogni altro materiale prodotto dal Professionista nell'ambito del presente incarico resteranno acquisiti agli atti dell'Istituzione scolastica.
4. Alla cessazione del contratto, il Professionista dovrà restituire al Committente la documentazione eventualmente ricevuta e consegnare tutti gli elaborati prodotti in esecuzione dell'incarico.

| |
|--|
| Documento informatico, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, firmato dal Dirigente Scolastico prof. Nicola Buonocore e dal prof. Sabatini Oberdan |
|--|

5. Il Professionista non potrà trattenere, utilizzare o divulgare documenti, copie o informazioni acquisite nell'esecuzione dell'incarico, salvo gli obblighi di conservazione previsti dalla legge..

Art. 12
Responsabilità del Professionista

1. Il Professionista è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, secondo la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico.
2. Il Professionista risponde di eventuali danni derivanti da dolo, colpa grave, negligenza, imperizia, inosservanza della normativa vigente o inadempimento degli obblighi contrattuali.
3. Resta fermo che l'incarico di RSPP ha natura tecnico-consulativa e di supporto al Datore di lavoro, senza trasferimento al Professionista degli obblighi indelegabili gravanti sul Datore di lavoro ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008.
4. Il Professionista si impegna a segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico ogni criticità rilevata nell'esecuzione dell'incarico, indicando, ove possibile, le misure correttive o preventive ritenute opportune.

Art. 13
Clausola risolutiva espressa

1. Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta del Committente, nei seguenti casi:
 - a. mancato o inesatto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto;
 - b. perdita o insussistenza dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
 - c. accertamento di cause di incompatibilità, inconfiribilità o conflitto di interessi;
 - d. violazione degli obblighi di riservatezza o protezione dei dati personali;
 - e. violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili;
 - f. cessione del contratto o delega non autorizzata delle funzioni oggetto dell'incarico;
 - g. mancata collaborazione con il Committente o reiterato mancato riscontro alle richieste dell'Istituzione scolastica;
 - h. grave negligenza, imperizia o inosservanza delle disposizioni normative applicabili.
2. La risoluzione del contratto non pregiudica il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Documento informatico, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, firmato dal Dirigente Scolastico prof. Nicola Buonocore e dal prof. Sabatini Oberdan

Art 14 Recesso

1. Il Committente può recedere dal presente contratto per sopravvenute esigenze organizzative, ragioni di pubblico interesse, sopravvenuta impossibilità della prestazione o venir meno dell'interesse pubblico all'esecuzione dell'incarico.
2. In caso di recesso del Committente, al Professionista sarà riconosciuto esclusivamente il compenso proporzionato alle attività effettivamente svolte e utilmente documentate fino alla data di efficacia del recesso.
3. Il Professionista può recedere dal presente contratto per giusta causa, dandone comunicazione scritta al Committente con congruo preavviso, in modo da consentire all'Istituzione scolastica di adottare le misure necessarie alla continuità degli adempimenti in materia di sicurezza.
4. Resta escluso ogni ulteriore indennizzo, rimborso o risarcimento, salvo i casi di dolo o colpa grave..

Art.15 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
3. Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal medesimo decreto.

Art.16 Legge applicabile

1. Il contratto è regolato dalla vigente normativa di Legge Nazionale e ove applicabile dalla vigente normativa Comunitaria. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto di appalto di fornitura/ servizio ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio stesso tra questo istituto ed il

| |
|--|
| Documento informatico, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, firmato dal Dirigente Scolastico prof. Nicola Buonocore e dal prof. Sabatini Oberdan |
|--|

professionista, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario.

2. Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di Napoli Nord.

Art. 17

Conservazione e Autenticità del Documento

1. Il presente contratto è stato redatto in formato elettronico e sottoscritto mediante l'apposizione della firma digitale delle parti. Il contratto è conservato in formato digitale, in conformità con le disposizioni di legge, ed è valido a tutti gli effetti di legge.

Art. 18

Accettazione del Contratto

1. Le parti dichiarano di aver letto, compreso e accettato tutte le condizioni del presente contratto, stipulato in modalità telematica e firmato digitalmente.

Il presente atto composto di 10 pagine, viene redatto in 1 copia, letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Buonocore

Il professionista
Prof. Sabatini Oberdan

Documento informatico, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, firmato dal Dirigente Scolastico prof. Nicola Buonocore e dal prof. Sabatini Oberdan



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Elenco firmatari

Nicola Buonocore

Firma di Nicola Buonocore



Il 16/05/2026 alle 10:00:54,
Nicola Buonocore ha confermato
la volonta' di apporre qui la propria
Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.

Firma

Oberdan Sabatini

Firma di Oberdan Sabatini



Il 16/05/2026 alle 12:06:00,
Oberdan Sabatini ha confermato
la volonta' di apporre qui la propria
Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.

Firma